



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

AL PRESIDENTE
del Consiglio Comunale di
87050 Pietrafitta (CS)

OGGETTO: Invio deliberazione n. *26* /2020.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO

COMUNE DI PIETRAFITTA (Provincia di Cosenza)		
21 FEB. 2020		
Prot. N°	<i>7h3</i>	
Cat.	Fasc.	Classe



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente,
Dott.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere, relatore
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 26/2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;



VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR adottata nell'adunanza del 5 aprile 2017, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTA la nota n. 2529 del 10/04/2019, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al **Comune di Pietrafitta (CS)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota prot. n. 1753 del 20/05/2019 (prot. Corte dei conti n. 4281 del 31/05/2019) con la quale, congiuntamente, il Sindaco, Il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti hanno fornito i chiarimenti richiesti;

VISTA l'ordinanza n.3/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2020, il Magistrato relatore.

FATTO

Con nota n. 2529 del 10/04/2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Pietrafitta, il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017 ed in particolare sui seguenti aspetti:

- 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali;
- 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP;
- 3) operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015;
- 4) gestione di cassa;
- 5) risultato di amministrazione e sua composizione (triennio 2015-2017);
- 6) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- 7) gestione dei residui;
- 8) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria;
- 9) recupero dell'evasione tributaria;
- 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Allo scopo di facilitare le analisi della Sezione in merito ai profili citati, è stato anche chiesto all'Ente di compilare alcune tabelle.

Con la nota prot. n. 1753 del 20/05/2019 (prot. Corte dei conti n. 4281 del 31/05/2019), il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti, congiuntamente, hanno fornito i chiarimenti richiesti ed hanno provveduto alla compilazione delle tabelle predisposte dalla Sezione.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione

nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti*

giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: "I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive

competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *"metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in*

conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati” (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione, l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017; onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame condotto verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria n. 2391 del 10/04/2019, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall'Ente.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta, che ha evidenziato, per gli esercizi 2015-2017, alcuni profili di criticità e di debolezza.

I. NOTE PRELIMINARI.

Con la nota istruttoria nota n. 2529 del 10/04/2019 (punti nn. 1 e 2) la Sezione richiedeva al Comune di Pietrafitta di fornire ragguagli sull'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2015, 2016 e 2017, e se avesse provveduto all'invio dei dati contabili 2016 e 2017 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

Nella propria risposta il Comune riferisce che il Revisore (in carica dal 01/03/2018) ha dichiarato di non avere riscontrato gravi irregolarità o gravi anomalie gestionali che non siano già state segnalate sui questionari 2015, 2016 e 2017.

Comunica, ancora, di aver provveduto all'inserimento sulla BDAP di tutti i dati contabili relativi ai vari esercizi, sia a preventivo che a consuntivo.

II. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL D.LGS. 118/2011.

L'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevedeva che gli enti locali, con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, effettuassero,

contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, il riaccertamento straordinario dei residui.

Il riaccertamento straordinario dei residui "è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (Sez. Autonomie n.31/SEZAUT/2016).

L'eventuale "extradeficit" derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario poteva essere ripianato dall'Ente, con delibera di Consiglio Comunale, in un arco temporale non superiore a 30 anni, secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015.

Il Comune di Pietrafitta ha proceduto al riaccertamento straordinario con delibera di G.C. n. 25 del 29/04/2015. Dall'esame della stessa, unitamente agli allegati 5/1, 5/2 e del parere dell'Organo di revisione, è emerso che:

- al 31/12/2014 i residui attivi e passivi dell'Ente ammontavano, rispettivamente, ad € 3.495.748,01 e ad € 3.493.926,87;
- alla stessa data emergeva un avanzo di amministrazione pari ad € 821,14;
- in sede di riaccertamento straordinario l'Ente ha cancellato, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, residui attivi per € 253.531,69 e cancellato/re-imputato residui attivi per un totale di € 1.665.223,11 (importo tutto di parte corrente), re-iscritti per € 588.056,72 all'esercizio 2015, per € 520.410,00 al 2016, per € 330.182,73 all'esercizio 2017 e per € 226.828,26 agli anni ancora successivi;
- l'Ente ha cancellato definitivamente residui passivi per € 46.990,62 e ne ha eliminati e re-imputati per un totale di € 1.745.582,46, riferiti per € 668.561,47 al 2015, per € 520.000,00 al 2016 ed € 330.182,73 al 2017 e per € 226.838,26 agli anni ancora successivi;
- è stato determinato un FPV di € 80.359,35 (cfr. allegato 5/2 alla citata delibera di G.C.) da iscrivere in entrata del bilancio 2015. Il FPV di spesa del bilancio 2015 e di entrata nel bilancio 2016 è risultato invece pari a -145,40; il FPV di spesa del bilancio 2016 e di entrata nel bilancio 2017 è risultato invece pari a

264,60, ed è pari ad € 264,60 il FPV di spesa del bilancio 2017 (cfr. allegato 5/1 alla citata delibera di G.C.);

- il risultato di amministrazione, al 1° gennaio 2015, in seguito al riaccertamento straordinario, è risultato pari ad - € 205.719,83;
- il "totale parte disponibile" dell'avanzo di amministrazione risulta essere pari a - € 675.000,00, tenuto conto delle quote accantonate (FCDE di € 454.280,07) e della parte vincolata per € 15.000,00.

I dati sono tratti dai prospetti 5/1 e 5/2 così come allegati "prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione", mentre, nelle motivazioni contenute nella Delibera di Giunta n. 25 del 29/04/2015 e dal verbale del Revisore n. 2 del 28/4/2015, si riscontrano dati leggermente difformi.

Osservazioni conclusive: l'attività dell'Ente non appare del tutto in linea con i principi contabili concernenti il riaccertamento straordinario, atteso che la quota parte di residui cancellati, e cancellati/re-imputati, appare significativamente minore rispetto alla massa dei residui al 31.12.2014. Tale osservazione è confermata dalla consistente eliminazioni di partite residuali, sia attive che passive, negli esercizi successivi.

La deliberazione di Giunta Comunale non specifica le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui (- € 675.000,00). Non risulta che la deliberazione di Giunta Comunale relativa al riaccertamento straordinario dei residui sia stata trasmessa al Consiglio Comunale, né che il Consiglio stesso si sia pronunciato in merito. Dai certificati preventivi, relativi al 2015 e successivi, risulta imputato un disavanzo di amministrazione pari ad € 22.000,00, nella parte spese.

I dati forniti nei vari prospetti trasmessi sono difformi.

III. ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *"I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di*

5

variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria" (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo"*. Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un "bilancio di cassa", impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono di regola studiati osservando il loro *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa - quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. (pari, ai sensi dell'art. 1, c. 43, L. 232/2016, a cinque dodicesimi delle entrate

correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente). I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L. non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a *"porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa"* (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Ciò posto, nella fattispecie, allo scopo di analizzare la composizione e l'evoluzione del fondo cassa del Comune nel triennio 2015-2017, è stato chiesto all'Ente di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle:

- la situazione della propria cassa a fine di ciascun esercizio;
- l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e la loro ricostituzione al 31/12 di ogni anno;
- l'eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e la loro restituzione a fine anno;
- l'eventuale ricorrenza di procedure esecutive/pignoramenti nel triennio;

Infine, sono state richieste notizie circa l'eventuale ricorso alle anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e s.m.i.

A seguito della succitata richiesta istruttoria, il Comune ha trasmesso la tabella che segue:

Composizione del Fondo di cassa:				
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Fondo di cassa al 31/12, di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi liberi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati	41.644,76	236.217,08	0,00	0,00

Composizione del Fondo di cassa vincolato:				
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Fondi a destinazione vincolata utilizzati in termini di cassa	41.644,76	144.612,33	0,00	0,00
Stock fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa e non ricostituiti al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazione di Tesoreria				
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	490.528,85	474.847,62	442.075,65	526.984,61
Stock anticipazione di cassa non rimborsata al 31/12	323.523,15	144.612,33	400.300,01	492.545,08
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	12.372,38	13.691,80	12.838,77	17.208,52

Dai dati in tabella, per l'intero triennio risulta uno stock di anticipazione di cassa non rimborsato al 31.12 per importi di rilevante entità, con conseguente esborso di interessi passivi.

L'Ente ha comunicato che non sono state adottate apposite determinazioni da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la quantificazione delle somme soggette a vincolo all'1/01/2015, all'1/01/2016 e all'1/01/2017.

In allegato, comunque, sono state trasmesse le comunicazioni effettuate, in merito, dal Responsabile di Ragioneria al Tesoriere comunale, concernenti i saldi vincolati all'1/01/2015, all'1/01/2016 e all'1/01/2017. Sono state trasmesse, altresì le

verifiche di cassa finali degli esercizi 2015, 2016 e 2017, e la composizione del Fondo di cassa.

L'Ente ha, inoltre, comunicato che nel periodo 2014/2017 l'Ente non ha subito pignoramenti e/o azioni esecutive.

Osservazioni conclusive: la situazione descritta evidenzia la presenza di costanti tensioni nella liquidità, attese le rilevanti anticipazioni di cassa non rimborsate.

IV. ESIGUITÀ E LENTEZZA DEI FLUSSI DI RISCOSSIONE E CONSEGUENTE DIFFICOLTÀ NEL FAR FRONTE AI PAGAMENTI.

Guardando all'andamento delle riscossioni di parte corrente, in conto residui ed in competenza, si rileva quanto riportato nella seguente tabella.

Riscossioni in c/residui e in C/competenza di parte corrente nel triennio 2015/2017 (Fonte: rendiconti del Comune)									
TITOLI	2015			2016			2017		
	conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	% di riscossione	conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	% di riscossione	conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	% di riscossione
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	688.656,36	214.041,40	31,08%	700.058,43	101.192,09	14,45%	646.006,18	200.753,42	31,08%
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	197.163,36	105.803,95	53,66%	142.383,64	32.013,91	22,48%	203.529,70	82.666,17	40,62%
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	453.413,43	85.665,70	18,89%	437.975,23	105.795,50	24,16%	540.558,11	85.804,14	15,87%
TOTALE CORRENTE	1.339.233,15	405.511,05	30,28%	1.280.417,30	239.001,50	18,67%	1.390.093,99	369.223,73	26,56%
TITOLI	accertamenti	risc. c/comp	% di riscossione	accertamenti	risc. c/comp	% di riscossione	accertamenti	risc. c/comp	% di riscossione
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	817.188,61	402.640,51	49,27%	654.279,99	435.823,46	66,61%	644.352,79	359.402,47	55,78%
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	219.197,87	139.270,66	63,54%	261.434,74	160.527,92	61,40%	165.824,18	119.295,87	71,94%
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	228.376,58	76.843,15	33,65%	216.917,00	19.895,55	9,17%	160.568,49	42.805,99	26,66%
TOTALE CORRENTE	1.264.763,06	618.754,32	48,92%	1.132.631,73	616.246,93	54,41%	970.745,46	521.504,33	53,72%

Con riferimento alla gestione in conto residui, l'Ente ha una capacità di riscossione di parte corrente piuttosto bassa, con una percentuale media sul totale dei primi tre titoli che va dal 30,25% del 2015 al 18,67 del 2016, al 26,56 del 2017. Particolari criticità si rilevano nel titolo I (31,08% nel 2015, 14,45% nel 2016, 31,08% nel 2017) e nel titolo III (18,89% nel 2015, 24,16% nel 2016, 15,87% nel 2017).

Con riferimento alla gestione in conto competenza, si rilevano particolari criticità per quanto riguarda il titolo I (49,27% nel 2015, 66,61% nel 2016, 55,18% del 2017) e, soprattutto, il titolo III (33,65% nel 2015, 9,17% nel 2016, 26,66% del 2017).

Quanto al recupero dell'evasione tributaria, l'Ente ha trasmesso i seguenti dati:

ANALISI ENTRATA RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TRIENNIO 20015/2017.					
2015					
	Previsione di competenza	Accertamenti	Riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2015
Recupero evasione ICI/IMU	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TARI	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016					
	Previsione di competenza	Accertamenti	Riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2016
Recupero evasione ICI/IMU	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TARI	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017					
	Previsione di competenza	Accertamenti	Riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2017
Recupero evasione ICI/IMU	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TARI	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La Sezione, inoltre, ha posto a raffronto l'andamento delle riscossioni del triennio 2015-2017 con quello dei corrispondenti pagamenti, onde verificare in quale misura la lentezza nella realizzazione delle entrate abbia influito sull'andamento della spesa.

Come è noto, la tempestività dei pagamenti costituisce uno degli obiettivi degli enti locali: in particolare, il decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 afferma la priorità della regolarità delle gestioni, prevedendo responsabilità dirigenziali e disciplinari (art. 27, comma 8) e vincoli alle gestioni (art. 41, comma 2) nonché condizioni per la riduzione degli obiettivi del patto di

ammontano ad € 256.598,94; ed ancora, per il 2017 a fronte di riscossioni pari ad € zero i pagamenti ammontano ad € 13.313,10.

Nella tabella che segue, si è, invece, messo a raffronto l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza per il triennio 2015-2017. Dai dati esposti si evince un sostanziale equilibrio positivo tra gli incassi e i pagamenti:

Raffronto tra le riscossioni e i pagamenti in C/competenza nel triennio 2015 - 2017									
TITOLI	2015			2016			2017		
	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione
Titolo 1 - Tributarie	817.188,61	402.640,51	49,27%	654.279,99	435.823,46	66,61%	644.352,79	359.402,47	55,78%
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti	219.197,87	139.270,66	63,54%	261.434,74	160.327,92	61,40%	165.824,18	119.295,87	71,94%
Titolo 3 - Extratributarie	228.376,58	76.843,15	33,65%	216.917,00	19.895,55	9,17%	160.568,49	42.805,99	26,66%
Totale Corrente	1.264.763,06	618.754,32	48,92%	1.132.631,73	616.246,93	54,41%	970.745,46	521.504,33	53,72%
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	918.642,87	739.821,04	80,53%	19.966,83	18.926,83	94,79%	48.673,00	0,00	0,00%
Titolo 6 - Accensione di prestiti	255.030,28	252.880,50	99,16%	852.692,40	137.164,28	16,09%	0,00	0,00	#DIV/0!
TITOLI	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento
Titolo 1 - Spese correnti	1.035.711,76	769.036,44	74,25%	1.039.380,22	664.703,35	63,95%	931.092,84	545.489,51	58,59%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	721.979,56	440.241,85	60,98%	191.840,16	184.513,33	96,18%	78.673,00	17.110,16	21,75%
Titolo 4 - Rimborso prestiti	65.836,28	65.836,28	100,00%	94.402,62	94.402,62	100,00%	97.558,32	97.558,32	100,00%

Fonte: Rielaborazione corte dei conti su dati "Finanza locale"

Osservazioni conclusive. Alla luce di tutto quanto sopra, la Sezione segnala la necessità di rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate correnti in generale, con particolare riferimento al titolo I e III, sia in conto competenza che in conto residui.

V. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione

contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 T.U.E.L..

Di seguito si riporta la tabella, trasmessa dall'Ente in sede di istruttoria (punti 5 e 6 della nota istruttoria), concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Risultato di amministrazione									
	Gestione 2015			Gestione 2016			Gestione 2017		
	Residui	Competenza	Totale	Residui	Competenza	Totale	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa all'1/1			0,00			0,00			0,00
Riscossioni	843.074,41	4.899.380,19	5.742.454,60	513.701,73	3.207.397,90	3.721.099,63	395.418,68	1.473.283,49	1.868.702,17
Pagamenti	979.803,40	4.762.651,20	5.742.454,60	735.922,76	2.985.176,87	3.721.099,63	747.803,40	1.120.898,77	1.868.702,17
Saldo di cassa al 31/12						0,00			0,00
Pagamenti per azioni esecutive			0,00			0,00			0,00
Fondo di cassa al 31/12			0,00			0,00			0,00
Residui attivi	665.820,20	929.243,53	1.595.063,73	909.858,08	1.243.461,67	2.153.319,75	1.776.494,44	499.499,21	2.275.993,65
Residui passivi	348.560,75	710.066,99	1.058.627,74	287.446,40	786.014,74	1.073.461,14	324.468,35	939.895,63	1.264.363,98
FPV spesa corrente			3.913,10			0,00			0,00
FPV spesa conto capitale			53.275,11			30.000,00			0,00
Risultato amministrazione 31/12			479.247,78			1.049.858,61			1.011.629,67

Il Comune ha inoltre trasmesso i dati concernenti la composizione del risultato di amministrazione, di seguito esposti.

Composizione risultato di amministrazione			
	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017
Parte accantonata	912.780,68	783.890,68	768.411,44
di cui			
x FCDE	344.828,24	231.870,27	430.569,74
x FAL	567.952,44	552.020,41	337.871,70
x contenzioso			
x indennità di fine mandato			
x perdite società partecipate			
x altri fondi spesa e rischi futuri			
Parte vincolata	23.171,14	721.989,10	698.817,96
di cui			
x leggi e principi contabili	23.171,14	23.171,14	
x trasferimenti			
x contrazione mutui		698.817,96	698.817,96
x vincoli attribuiti dall'ente			
x altro			
Parte destinata ad investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile	-456.704,04	-456.021,17	-455.629,73

Come si può osservare, tenuto conto delle quote vincolate e accantonate, il risultato di amministrazione sostanziale ("totale parte disponibile") conseguito nel triennio dal Comune di Pietrafitta è sempre NEGATIVO per importi molto consistenti.

Venendo all'esame dei principali vincoli e accantonamenti che gravano *ex lege* sul risultato di amministrazione, un peso rilevante assume il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata (cfr. SS.RR., n. 26/2016/EL) ed è finalizzato a mitigare il rischio di mancata escussione dei residui attivi dell'Ente attraverso un accumulo prudenziale di risorse.

Il Comune non ha specificato il metodo di calcolo del Fondo.

L'andamento del fondo è altalenante nel corso dei tre anni, passando da € 344.828,24 del 2015 ad € 231.870,27 del 2016 ad € 430.569,74 del 2017.

Altro obbligo di accantonamento introdotto dal d.lgs. 118 del 2011 è rappresentato dal fondo rischi; il principio contabile 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 stabilisce che *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali (...) sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio"*.

Il Comune di Pietrafitta non ha subito sentenze sfavorevoli e, dunque, non ha stipulato negli anni 2015, 2016 e 2017 alcuna transazione.

L'Ente non ha un Responsabile del Settore Legale.

Gli unici contenziosi in essere riguardano:

a. una causa civile per opposizione ad una richiesta di risarcimento danni avanzata da un cittadino, affidata all'Avvocato Francesco Tancredi del Foro di Cosenza, per la quale, lo stesso ha comunicato un rischio di soccombenza remoto, nella nota prot. n. 658/2019;

b. l'opposizione ad un decreto ingiuntivo promosso dal Consorzio Valle Crati, curata dall'Avvocato Rosario Maletta del Foro di Cosenza, contenzioso per il quale si è provveduto ad affidare incarico in data 22/02/2019 e per il quale, ancora non si è in grado di fornire elementi di valutazione.

Per entrambe le fattispecie non viene indicato l'importo della vertenza ed il Comune quantifica in zero euro il fondo contenzioso.

Il Comune ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità, ed ha trasmesso la seguente tabella:

Anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 e s.m.i.					
Anticipazione	Importo erogato	Debiti che presentavano i requisiti di riconoscimento di legittimità alla data del 31/12	Pagamenti effettuati	Importi restituiti per estinzione anticipata	debiti rimasti da estinguere alla data del 31/12
D.L. n. 35/2013 1^ tranche	192.545,73	0,00	192.545,73	0,00	0,00
D.L. n. 35/2013 2^ tranche	192.545,73	0,00	192.545,73	0,00	0,00
D.L. n. 102/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.L. n. 66/2014 art. 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.L. n. 66/2014 art. 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.L. n. 78/2015	194.964,02	0,00	194.964,02	0,00	0,00

L'Ente ha comunicato di aver provveduto con tempestività al pagamento dei debiti per i quali si è usufruito delle anticipazioni di liquidità. Pertanto, a chiusura esercizio nessun debito era rimasto da pagare e non si detenevano, né si detengono, somme relative alle anticipazioni. Il Comune di Pietrafitta, annualmente, stanziava in bilancio le somme necessarie al pagamento degli interessi sulle anticipazioni di liquidità ricevute.

Osservazioni conclusive: occorre che l'Ente effettui una congrua valutazione in ordine al fondo contenzioso, tenendo conto dell'effettivo rischio di soccombenza,

anche con riferimento ai giudizi di più recente formazione. Pur tenendo conto dell'autonomia valutativa che regola le scelte dell'Ente sul punto, si chiede di rivedere tale stima tenendo presente per lo meno le richieste alla base dei giudizi in corso, e di effettuare un congruo accantonamento.

L'Organo di Revisione è chiamato, in proposito, ad attestare la congruità degli accantonamenti effettuati (cfr., in termini, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/2017; SRC Liguria, n. 103/2018/INPR).

L'andamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è altalenante nel corso dei tre anni. Si chiede di relazionare in merito.

Risulta, dal questionario compilato dall'Organo di revisione relativo al rendiconto 2015 ed al rendiconto 2017, che l'Ente ha utilizzato una quota accantonata per anticipazione di liquidità (ai sensi dell'art. 2, c. 6 del d.l. n. 78/2015) per € 200.096,72, e che si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1 c. 814 della legge 205/2017. Dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2018 di approvazione del rendiconto anno 2017 risulta che nel risultato di amministrazione è ricompreso il FCDE al 31/12/2017, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle disposizioni di cui al d.l.vo n. 118/2011, e che lo stesso risulta finanziato per € 198.669,47 dal FAL, per come consentito dal c. 814 dell'art. 1 del d.l. 205/2017.

Ciò detto, è necessario evidenziare che con sentenza n. 4/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 2, comma 6, D.L. 75/2015, nonché dell'art.1, comma 814, della legge di stabilità per il 2018 e ha, in ogni caso, sottolineato che gli accantonamenti per il FAL e per il FCDE devono essere computati distintamente.

In particolare, è necessario che il Comune proceda ad una riquantificazione - seppur virtuale in quanto non implicante la modifica o riapprovazione dei bilanci già approvati - del proprio extradeficit. Questa riquantificazione dovrà necessariamente tener conto della separata contabilizzazione del FAL e del FCDE, come precisato dalla sentenza Corte costituzionale n. 4/2020. Il maggior disavanzo risultante dalla predetta quantificazione dovrà essere oggetto di recupero in quote trentennali, come indicato dal D.M. 2 aprile 2015.

VI. EVOLUZIONE DEL FPV

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa, che risulta esigibile dall'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV). Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei "cronoprogrammi" che regoleranno le spese di investimento.

Inoltre, l'articolo 183, comma 3, T.U.E.L. stabilisce che si possono finanziare con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici solo a seguito di gara formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto - fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, allegato 4/1, punto 5.4. del d.lgs. 118/2011) - l'entrata accertata va a costituire il risultato di amministrazione, sottraendola così al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, escludendo quelle di progettazione, l'ente locale dovrà impegnare quelle spese con le quali possa *"(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico"* (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica, e ciò rende

necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

In armonia con tale assunto, la Corte costituzionale ha recentemente sottolineato che i cespiti inerenti al FPV, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate: per tale motivo, i risparmi che sono confluiti nel fondo sono pienamente utilizzabili dagli enti locali, ferma restando la vigilanza sulla corretta destinazione del FPV medesimo (cfr. sentenza n. 101/2018).

Ciò posto, la Sezione ha chiesto al Comune di Pietrafitta di rappresentare l'andamento del proprio FPV nel triennio 2015-2017.

Tale andamento è stato rappresentato dall'Ente nella tabella che segue:

EVOLUZIONE FPV.						
	1/1/2015	31/12/2015	1/1/2016	31/12/2016	1/1/2017	31/12/2017
FPV DI PARTE CORRENTE	3.913,10	3.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV DI PARTE CAPITALE	53.275,11	53.275,11	40.347,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Osservazioni conclusive: Occorre che il Comune fornisca spiegazioni di maggior dettaglio circa le poste che hanno determinato la formazione del proprio FPV.

SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE

Il Comune di Pietrafitta nell'anno 2015, nell'anno 2016 e nell'anno 2017 non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

L'ultimo debito fuori bilancio è stato riconosciuto nell'anno 2012.

Lo stock di debiti di funzionamento accumulatosi nel corso degli esercizi 2015, 2016 e 2017, ammontava al 31/12/2017 ad euro 463.407,83, mentre alla data della risposta istruttoria ammontava ad euro 142.551,12.

Il Comune di Pietrafitta non ha debiti verso la Regione Calabria per forniture idriche, mentre le è debitore a titolo di tariffa RSU per le seguenti annualità ed i seguenti importi:

SITUAZIONE DEBITORIA VERSO REGIONE CALABRIA	
Anno	Importo
2015	24.919,13
2016	25.137,95
2017	25.000,00
2018	25.000,00
Totale	100.057,08

Il Comune ha comunicato di avere in corso un piano di rateizzazione del debito per il 2015 del quale si è provveduto a pagare esclusivamente la prima rata di acconto.

Osservazioni conclusive: in merito ai debiti nei confronti della Regione e tenuto conto del tempo trascorso, l'Ente dovrà comunicare e documentare di aver garantito attraverso i relativi impegni di spesa e mantenimento in c/residui la copertura finanziaria degli importi dell'intero debito. Dovrà essere precisato e specificato se l'Ente ha onorato gli impegni assunti in sede di approvazione di piano di rateizzazione ed eventualmente fornire giustificazioni in merito.

VII. GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI.

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del triennio 2015-2017 (punto n. 11 della nota istruttoria).

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

Di seguito, si riporta una tabella contenente le previsioni delle entrate di competenza rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni, rielaborata dalla Sezione su dati forniti dall'Ente, atteso che la tabella inviata da quest'ultimo presentava alcune difformità rispetto al modello trasmesso con la nota istruttoria.

Si precisa che, con riferimento all'esercizio 2015, la classificazione dei titoli è quella prevista dal D.P.R. 194/1996.

GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI.						
Entrate 2015	Previsione definitiva di competenza	Accertamenti c/competenza	% acc su previsioni	Incassi c/competenza	% incassi su accertamenti	Incassi c/residui
Titolo 1	729.340,12	817.188,61	112,04%	402.640,51	49,27%	214.041,40
Titolo 2	270.969,78	219.197,87	80,89%	139.270,66	63,54%	105.803,95
Titolo 3	245.010,00	228.376,58	93,21%	76.843,15	33,65%	85.665,70
Titolo 4	988.796,69	918.642,87	92,91%	739.821,04	80,53%	418.915,67
Titolo 5	5.429.429,57	3.390.187,51	62,44%	3.287.924,33	96,98%	12.992,76
Titolo 6	450.000,00	255.030,28	56,67%	252.880,50	99,16%	5.654,93
Entrate 2016						
Titolo 1	713.680,66	654.279,99	91,68%	435.823,46	66,61%	101.192,09
Titolo 2	267.657,73	261.434,74	97,68%	160.527,92	61,40%	32.013,91
Titolo 3	282.813,20	216.917,00	76,70%	19.895,55	9,17%	105.795,50
Titolo 4	1.742.880,36	19.966,83	1,15%	18.926,83	94,79%	166.130,90
Titolo 5	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00
Titolo 6	175.637,95	852.692,40	485,48%	137.164,28	16,09%	102.263,18
Titolo 7	4.000.000,00	2.241.871,97	56,05%	2.241.871,97	100,00%	0,00
Titolo 9	450.000,00	203.696,64	45,27%	193.187,89	94,84%	6.306,10
Entrate 2017						
Titolo 1	671.989,22	644.352,79	95,89%	359.402,47	55,78%	200.753,42
Titolo 2	211.059,02	165.824,18	78,57%	119.295,87	71,94%	82.666,17
Titolo 3	277.852,00	160.568,49	57,79%	42.805,99	26,66%	85.804,14
Titolo 4	790.960,14	48.673,00	6,15%	0,00		0,00
Titolo 5	0,00	0,00		0,00		0,00
Titolo 6	0,00	0,00		0,00		16.710,16
Titolo 7	4.000.000,00	796.105,39	19,90%	796.105,39	100,00%	0,00
Titolo 9	812.000,00	157.258,85	19,37%	155.673,77	98,99%	9.484,79

Dall'esame del prospetto che precede, emergono alcune criticità con riferimento alla gestione delle entrate del titolo III e del titolo IV atteso che, per quanto riguarda il titolo III:

- A
- nell'esercizio 2016, le previsioni di competenza ammontano ad €. 282.813,20, accertati nella minor importo di € 216.917,00 (76,70%), ed incassati per € 19.895,55 (9,17% di riscosso sull'accertato);
 - nell'esercizio 2017, le previsioni di competenza ammontano ad € 277.852,00, accertate in € 160.568,49 (57,79%) ed incassati per € 42.805,99 (26,66% di riscosso sull'accertato).

Per quanto riguarda il titolo IV:

- nell'esercizio 2016, le previsioni di competenza ammontano ad €. 1.742.880,36, accertati nella minor importo di € 19.966,83 (1,15%), ed incassati per € 18.926,83 (94,79% di riscosso sull'accertato);
- nell'esercizio 2017, le previsioni di competenza ammontano ad € 790.960,14, accertate in € 48.673,00 (6,15%) ed incassati per € zero.

Osservazioni conclusive: Come si evince dai suddetti dati, con riferimento al titolo III e IV degli anni considerati, in particolare per gli anni 2016 e 2017, emergono forti divergenze tra gli importi stanziati e quelli accertati e poi riscossi. In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse. Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro. Tali divergenze fanno ritenere che tale programmazione non è avvenuta nel rispetto dei postulati della veridicità e attendibilità; pertanto, è necessario per il futuro che venga prestata maggiore attenzione alla programmazione di competenza, onde non svuotare di significato le previsioni rispetto agli accertamenti e agli impegni, oltre che rispetto agli incassi.

B

P.Q.M.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria

ACCERTA

le seguenti criticità:

- 1) sul riaccertamento straordinario dei residui, una non completa osservanza delle nuove regole contabili, atteso che la quota parte di residui attivi e passivi cancellati e cancellati/re-imputati appare significativamente minore rispetto alla massa dei residui al 31.12.2014;
- 2) scarsa chiarezza delle modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui (- € 675.000,00). Non risulta che la deliberazione di Giunta Comunale relativa al riaccertamento straordinario dei residui sia stata trasmessa al Consiglio Comunale, né che il Consiglio stesso si sia pronunciato in merito. Dai certificati preventivi relativi al 2015 e successivi, risulta imputato un disavanzo di amministrazione pari ad € 22.000,00, nella parte spese. Si segnala la difformità dei dati forniti nei vari prospetti trasmessi;
- 3) stock di anticipazione di cassa non rimborsato al 31.12 per gli anni in questione per importi di rilevante entità, che ha comportato un esborso di somme a titolo di interessi passivi. Tensioni nella liquidità;
- 4) scarsa adeguatezza dei flussi delle riscossioni con riferimento al titolo I in conto residui, e del titolo III dell'entrata sia in c/competenza, che in c/residui;
- 5) assenza di attività volta al recupero dell'evasione tributaria, ed incompleta informazione in ordine all'indice di tempestività dei pagamenti, con difficoltà a porre in essere i pagamenti in tempi contenuti;
- 6) mancata chiarezza nell'indicazione dell'andamento del FCDE e del FAL nel corso dei tre anni;
- 7) sottostima del disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario per i seguenti motivi:

- accantonamento del FAL a FCDE all'1.1.2015, sulla base della normativa (art. 1, comma 814, L. 205/2017), oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionalmente dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 4/2020;

- omesso accantonamento del fondo contenzioso;

- 8) scarsa chiarezza sulle poste che hanno determinato e/o non determinato la formazione del proprio FPV;
- 9) incompleta informazione circa i debiti nei confronti della Regione e sulla corretta copertura finanziaria.
- 10) scarsa attendibilità delle previsioni di entrata, con particolare riferimento al titolo III e IV.

INVITA, pertanto

il Comune di Pietrafitta ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate e in particolare è necessario che l'Ente:

- 1) sul riaccertamento straordinario dei residui, riferisca sulla presunta non completa osservanza delle nuove regole contabili;
- 2) fornisca i dovuti chiarimenti e provveda ad apportare eventuali opportuni correttivi circa le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui (- € 675.000,00). Fornisca gli opportuni chiarimenti sulla difformità dei dati forniti nei vari prospetti trasmessi;
- 3) fornisca i dovuti chiarimenti circa lo stock di anticipazione di cassa non rimborsato al 31.12 per gli anni in questione, e comunichi la eventuale attività posta in essere per ovviare a tale grave criticità;
- 4) fornisca i dovuti chiarimenti e provveda ad apportare eventuali opportuni correttivi circa la non piena adeguatezza dei flussi delle riscossioni con riferimento al titolo I in conto residui e del titolo III dell'entrata sia in c/competenza che in c/residui;

- 6
- 5) fornisca i dovuti chiarimenti, provvedendo ad apportare gli eventuali opportuni correttivi, in merito all'attività volta al recupero dell'evasione tributaria, e dia una completa informazione in ordine all'indice di tempestività dei pagamenti ed alla difficoltà di assicurare pagamenti in tempi contenuti;
 - 6) riquantifichi il proprio maggior disavanzo all'1.1.2015, dando separata evidenza agli accantonamenti per FAL e per FCDE e provveda ad effettuare congrui accantonamenti per il fondo contenzioso. Una volta fatto ciò, ridetermini la quota annuale di extradeficit da applicare - secondo il ritmo trentennale di cui al D.M. 2 aprile 2015 - ai bilanci di previsione, apportando i necessari correttivi al bilancio previsionale 2020-2022; dia inoltre separata evidenza di FAL e di FCDE a partire dal consuntivo 2019;
 - 7) in merito al mancato accantonamento nel fondo contenzioso, effettui una nuova stima tenendo conto dell'effettivo rischio di soccombenza, sia in ordine al contenzioso maturato negli esercizi passati, sia con riferimento ai giudizi di più recente formazione, che dovrà essere giudicata congrua dall'Organo di revisione;
 - 8) fornisca i dovuti chiarimenti e provveda ad apportare eventuali opportuni correttivi sulle poste che hanno determinato e/o non determinato la formazione del proprio FPV;
 - 9) fornisca i dovuti chiarimenti e provveda ad apportare eventuali opportuni correttivi circa i debiti nei confronti della Regione e sulla corretta copertura finanziaria degli stessi;
 - 10) fornisca opportune motivazioni in relazione alle stime previsionali di entrata, con particolare riferimento al titolo III e IV, laddove risultano previsioni annuali di consistenti entrate poi non accertate né tantomeno riscosse nella relativa gestione del bilancio.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:


- al Presidente del Consiglio comunale di Pietrafitta per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Pietrafitta.

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato, in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020.


Il Relatore

Francesco Antonio Musolino



Il Presidente

Vincenzo Lo Presti



Depositata in segreteria il 20 FEB 2020

Il Direttore della segreteria

Elena Russo



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 09 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 20 FEB 2020

